



Bruxelles, 27.1.2022
COM(2022) 26 final

2022/0016 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali e delle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra effettuate in Bolivia nonché l'equivalenza delle sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Bolivia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La decisione 2003/17/CE del Consiglio riconosce l'equivalenza di alcuni paesi terzi per quanto riguarda le ispezioni in campo e la produzione delle sementi di determinate specie effettuate conformemente alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE. È stato accertato che le disposizioni nazionali applicabili alle sementi raccolte e controllate in tali paesi offrono, per quanto concerne le caratteristiche, il regime di esame, l'identificazione, la marcatura e il controllo delle sementi, le stesse garanzie delle disposizioni applicabili alle sementi raccolte e controllate nell'Unione europea. Di conseguenza le sementi provenienti da tali paesi possono essere commercializzate nell'Unione. Tale sistema di equivalenza contribuisce a mantenere un approvvigionamento costante di sementi nell'Unione.

La decisione 2003/17/CE cesserà di produrre effetti il 31 dicembre 2022. L'obiettivo della presente proposta è prorogare la durata di applicazione della suddetta decisione al fine di evitare qualsiasi rischio di perturbazione delle importazioni di sementi nell'Unione. La produzione di sementi certificate conformemente alla legislazione dell'Unione richiede una serie di investimenti (ad esempio la registrazione delle varietà nei cataloghi comuni dell'Unione). Inoltre per ottenere quantità di sementi sufficienti all'immissione in commercio occorrono diversi anni di moltiplicazione. Tenuto conto di tali aspetti, si ritiene opportuno prorogare di sette anni il periodo di riconoscimento dell'equivalenza.

Ulteriore obiettivo della presente proposta è aggiungere la Bolivia all'elenco dei paesi terzi per i quali è riconosciuta l'equivalenza. La Bolivia non figura nell'elenco di tali paesi terzi. Pertanto non è attualmente possibile importare nell'Unione europea sementi di cereali (mais e sorgo) e sementi di piante oleaginose e da fibra (girasole) raccolte in Bolivia.

Il 29 gennaio 2016 la Bolivia ha presentato un'istanza alla Commissione chiedendole di considerare che le sementi di sorgo, mais e girasole prodotte in Bolivia offrono le stesse garanzie delle sementi prodotte nell'UE per quanto riguarda l'identità, la salute e la qualità delle sementi, mediante controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti del paese.

A seguito di tale richiesta, la Commissione ha valutato la legislazione boliviana vigente e ha condotto un audit sul sistema di produzione e certificazione delle sementi in Bolivia¹. La Commissione ha raccomandato che alcune prescrizioni e norme tecniche applicate in Bolivia per la produzione e la certificazione delle sementi siano allineate alle prescrizioni dei sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi e alle direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE. Poiché entro il 30 novembre 2018 la Bolivia aveva adottato tutti i provvedimenti amministrativi necessari per conformarsi alle raccomandazioni della Commissione, quest'ultima ha ritenuto che il sistema boliviano in vigore offre le stesse garanzie del sistema UE.

La proposta stimolerà il commercio di sementi tra la Bolivia e l'UE. Investendo nelle capacità di produzione di sementi in Bolivia, le imprese con sede nell'UE che hanno il diritto di moltiplicare varietà di mais, sorgo e girasole incluse nel catalogo comune delle varietà dell'UE possono diversificare le proprie zone di produzione delle sementi riducendo i rischi

¹ *Final report of an audit carried in the Plurinational State of Bolivia from 14 March 2018 to 22 March 2018 in order to evaluate the system of official controls and certification of seed and their equivalence with European Union requirements*, http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_2_en.cfm?rep_id=4005.

che comporta produrre in una sola zona climatica. Il principale vantaggio della Bolivia sul mercato dell'UE sarebbe la produzione fuori stagione di sementi, che garantirebbe la disponibilità di determinate sementi durante la stagione primaverile nell'emisfero boreale. La concessione dell'equivalenza UE potrebbe quindi contribuire a mantenere un approvvigionamento costante di sementi di elevata qualità nell'UE. Inoltre, dato che l'UE diventerebbe un mercato di esportazione, le imprese con sede nell'UE sarebbero incentivate a investire nello sviluppo agricolo della Bolivia.

Per i motivi esposti, è opportuno riconoscere l'equivalenza del sistema boliviano di produzione e certificazione delle sementi a quello dell'UE; le importazioni di sementi di sorgo, mais e girasole da tale paese nel mercato dell'UE possono essere autorizzate.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta riguarda l'attuazione tecnica delle prescrizioni vigenti e pertanto è coerente con le disposizioni vigenti nel settore normativo della commercializzazione delle sementi.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Poiché mira a salvaguardare la regolare prosecuzione del commercio di sementi e il mantenimento di un approvvigionamento costante di sementi nell'Unione, la presente proposta è in linea con gli obiettivi della politica agricola comune.

La presente proposta è altresì in linea con gli obiettivi della strategia europea comune dell'UE per la Bolivia, avviata nel 2018, in quanto stimolerà il commercio di sementi conformi alle norme dell'Unione e contribuirà allo sviluppo rurale in Bolivia.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica del presente atto è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di stabilire le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'iniziativa rientra nella competenza esclusiva dell'UE in forza dell'articolo 43 TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

Inoltre i requisiti per la commercializzazione delle sementi sono regolamentati a livello dell'Unione. Al fine di garantire che le sementi importate possano circolare liberamente nel mercato unico, è necessaria un'azione a livello dell'Unione.

- **Proporzionalità**

Il presente atto è l'unica forma possibile di azione dell'Unione per conseguire l'obiettivo perseguito.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Una decisione è lo strumento appropriato per l'attuazione tecnica di requisiti vigenti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

N.P.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Gli Stati membri sono stati consultati in merito agli elementi dell'iniziativa e sono stati informati della valutazione giuridica della legislazione boliviana pertinente e dell'audit condotto per stabilire l'equivalenza del sistema boliviano. La stessa Bolivia ha formulato osservazioni sul progetto di relazione di audit e ha attuato le modifiche raccomandate per ovviare alle carenze individuate. Sul portale "Legiferare meglio" è stata pubblicata una tabella di marcia per la concessione dell'equivalenza alla Bolivia allo scopo di raccogliere le osservazioni dei portatori di interessi dal 19 agosto 2021 al 30 settembre 2021. È stato ricevuto un solo contributo, che non mette in discussione la proposta di concedere l'equivalenza alla Bolivia. I portatori di interessi e gli Stati membri sono stati inoltre informati della proroga dell'applicazione della decisione 2003/17/CE del Consiglio.

- **Assunzione e uso di perizie**

Il sistema di equivalenza dell'UE è in vigore da diversi decenni e si è basato ampiamente sui sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale e sui metodi dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA) o, se del caso, sulle norme dell'Associazione degli analisti ufficiali delle sementi (AOSA), analoghe a quelle dell'ISTA. Questo quadro multilaterale per il commercio internazionale delle sementi offre garanzie supplementari per quanto riguarda la qualità delle sementi importate e la conformità di queste ultime alla legislazione dell'UE.

Le sementi importate da paesi terzi nell'ambito del sistema di equivalenza sono sottoposte a ispezioni ufficiali o almeno a controlli a campione effettuati dagli Stati membri in relazione alla commercializzazione delle sementi, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla commercializzazione delle sementi.

La Commissione ha effettuato una valutazione legislativa del sistema vigente in Bolivia. In seguito a un audit condotto in Bolivia, i servizi della Commissione hanno inoltre redatto una relazione, disponibile sul sito web della Commissione, che ne esponeva le risultanze. La Bolivia aderisce ai sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi; il campionamento e l'analisi delle sementi ai fini della certificazione OCSE si effettuano conformemente alle norme ISTA.

- **Valutazione d'impatto**

La presente decisione è di natura puramente tecnica e attua norme vigenti. La concessione dell'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e dell'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi si basa sui sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale e sui metodi dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA). L'UE e i suoi Stati membri partecipano direttamente allo sviluppo di tali sistemi e metodi, su cui si basano anche la legislazione dell'Unione e l'esportazione di sementi dagli Stati membri verso paesi terzi. Non è pertanto necessaria una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La presente proposta non è collegata al programma REFIT. La proposta non incide sui costi di conformità per gli operatori. La "verifica digitale" non è applicabile alla presente proposta.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha incidenza sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

N.P.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N.P.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'unica disposizione sostanziale della proposta riguarda la modifica della decisione 2003/17/CE del Consiglio, in primo luogo prorogandone il periodo di applicazione fino al 31 dicembre 2029 e in secondo luogo aggiungendo la Bolivia all'elenco dei paesi terzi per i quali le ispezioni in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte in tali paesi sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo e alla produzione di sementi dell'UE, ma solo per quanto riguarda il sorgo, il mais e il girasole.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali e delle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra effettuate in Bolivia nonché l'equivalenza delle sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Bolivia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/17/CE del Consiglio³ dispone che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo di talune colture destinate alla produzione di sementi effettuate nei paesi terzi figuranti nell'allegato I di tale decisione sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità del diritto dell'Unione. Essa prevede altresì che, a determinate condizioni, le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte conformemente al diritto dell'Unione.
- (2) L'equivalenza è stata concessa a tali paesi terzi in base al quadro multilaterale per il commercio internazionale delle sementi, nello specifico ai sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale e ai metodi dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA) o, se del caso, conformemente alle norme dell'Associazione degli analisti ufficiali delle sementi (AOSA), analoghe a quelle dell'ISTA. La Commissione ha effettuato valutazioni legislative e condotto audit in alcuni di questi paesi terzi per verificare che le disposizioni della legislazione dell'Unione fossero rispettate prima di concedere l'equivalenza per la prima volta. Dalle analisi e relazioni annuali previste dal quadro

² GU C del , pag. .

³ Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10).

OCSE, dai controlli periodici dei laboratori ai fini dell'accreditamento ISTA, nonché dalle ispezioni ufficiali nel contesto della legislazione dell'Unione emerge che le ispezioni in campo effettuate in tali paesi terzi continuano a offrire le stesse garanzie delle ispezioni in campo effettuate dagli Stati membri e che le sementi prodotte e certificate in tali paesi terzi continuano a offrire le stesse garanzie delle sementi prodotte e certificate negli Stati membri. Tali ispezioni in campo e sementi dovrebbero pertanto continuare a essere considerate equivalenti alle prescrizioni dell'Unione.

- (3) Nel 2016 la Bolivia ha presentato un'istanza alla Commissione chiedendole di concedere l'equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle colture di sementi e alle sementi di *Sorghum* spp. (sorgo), *Zea mays* (mais) e *Helianthus annuus* (girasole) prodotte e certificate in Bolivia.
- (4) La Commissione ha valutato la legislazione boliviana pertinente e ha condotto un audit nel 2018 sul sistema di controlli ufficiali della produzione e della certificazione delle sementi di mais, sorgo e girasole in Bolivia, nonché sull'equivalenza di tale sistema alle prescrizioni dell'Unione. Le risultanze di tale audit sono state pubblicate in una relazione⁴.
- (5) Dall'audit è emerso che il sistema per la produzione e la certificazione delle sementi vigente in Bolivia è ben organizzato. La Commissione ha individuato alcune carenze e ha rivolto raccomandazioni alla Bolivia. Poiché ha ovviato a tali carenze entro il 30 novembre 2018, la Bolivia rispetta le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2003/17/CE e quelle previste rispettivamente dalle direttive 66/402/CEE⁵ e 2002/57/CE⁶ del Consiglio.
- (6) È pertanto opportuno concedere l'equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in campo delle colture di sementi di sorgo, mais e girasole effettuate in Bolivia e per quanto riguarda le sementi di sorgo, mais e girasole prodotte in Bolivia e ufficialmente certificate dalle autorità di tale paese.
- (7) Poiché la decisione 2003/17/CE cesserà di produrre effetti il 31 dicembre 2022, è opportuno prorogare il periodo per il quale è riconosciuta l'equivalenza a norma di tale decisione, al fine di evitare qualsiasi rischio di perturbazione delle importazioni di sementi nell'Unione. Tenuto conto degli investimenti e del tempo necessari per la produzione di sementi certificate conformemente alla legislazione dell'Unione, è opportuno prorogare tale periodo di sette anni.
- (8) La decisione 2003/17/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione 2003/17/CE

La decisione 2003/17/CE è così modificata:

⁴ *Final report of an audit carried in the Plurinational State of Bolivia from 14 March 2018 to 22 March 2018 in order to evaluate the system of official controls and certification of seed and their equivalence with European Union requirements*, http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_2_en.cfm?rep_id=4005.

⁵ Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU P 125 dell'11.7.1966, pag. 2309).

⁶ Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

- 1) all'articolo 6, la data "31 dicembre 2022" è sostituita dalla data "31 dicembre 2029";
- 2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente